

Regolamento interno

del circolo arci *Il Cavallo di Troia* - Molfetta

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività dell'Assemblea dei soci e degli organi elettivi del circolo arci *Il Cavallo di Troia* di Molfetta, in conformità alla legge e allo Statuto associativo.

TITOLO II – ORGANI SOCIALI

CAPO I – Norme generali

Art. 2 - L'assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Garanti. Gli organi elettivi durano in carica di norma tre anni e le elezioni si svolgono non oltre i 39 mesi dalle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Gli organi elettivi uscenti continuano ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 3 - Hanno diritto di voto passivo nelle elezioni degli organi elettivi dell'associazione tutti i soci che hanno versato la quota associativa non prima di 6 mesi dalla data delle elezioni.

Art. 4 – Di norma, le candidature vengono depositate entro e non oltre 15 giorni dalla data delle elezioni, accompagnate da un documento programmatico individuale o sottoscritto da più candidati.

Art. 5 – Tutti gli organi elettivi possono decadere o dimettersi prima del mandato secondo quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto associativo. L'organo elettivo, diverso dal Consiglio Direttivo, decaduto o dimissionario viene ripristinato attraverso regolari elezioni, rimanendo in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Decaduto o dimesso il Consiglio Direttivo si procede alla rinnovazione di tutti gli organi elettivi.

CAPO II – Assemblea dei soci

Art. 6 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti coloro, che risultano regolarmente iscritti al circolo *Il Cavallo di Troia* 8 giorni prima della data dello svolgimento dell'assemblea. Tutti gli altri soci hanno solo diritto di parola. In ogni caso i soci minori di anni diciotto non hanno diritto di voto in assemblea

Art. 7 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Circolo almeno una volta all'anno. La convocazione dell'assemblea viene effettuata di norma non oltre 8 giorni prima della riunione.

Art. 8 - L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, nei casi previsti dagli artt. 19 e 32 dello Statuto, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno costituito l'oggetto della convocazione.

Art. 9 - L'ordine del giorno è formato dal Presidente del Circolo e viene inserito nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione, inoltre, deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e

del luogo dell'assemblea in prima e in seconda convocazione è affissa in bacheca e comunicata al socio. La comunicazione viene effettuata consegnando *pro manibus* la convocazione o a mezzo posta. Altresì, è valida la comunicazione effettuata affiggendo un manifesto pubblico con tutte le indicazioni prescritte.

Art. 10 – L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto prescriva una maggioranza speciale [art.19 Statuto; art. 32 Statuto]

Sono considerati presenti tutti coloro che partecipano alla votazione.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 11 - Accertata la validità dell'Assemblea dal Presidente del circolo o da suo delegato si procede all'elezione di un presidente dell'assemblea, che ne coordina i lavori e di un segretario, che coadiuva il presidente e redige il verbale. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 12 – Il socio con diritto di voto può presentare, all'inizio della seduta, emendamenti su ogni punto all'odg.

Un decimo dei soci presenti all'assemblea. può presentare, all'inizio della seduta delle mozioni. Tutti gli emendamenti e le mozioni presentate vengono votati dall'assemblea. Per punti di particolare delicatezza il Consiglio Direttivo può prevedere scadenze diverse per la presentazione degli emendamenti.

Art. 13 – Gli atti, le mozioni e le proposte di deliberazione approvati dall'assemblea diventano delibere assembleari e vengono rubricate e ordinate secondo la data ed un numero arabo. Le delibere assembleari vengono sottoscritte da presidente e segretario di assemblea ed esposte all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, restando successivamente agli atti unitamente ai verbali di Assemblea a disposizione dei Soci per la consultazione.

CAPO III – Consiglio Direttivo

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 soci del circolo e dura in carica per 3 anni. Ogni Consigliere è rieleggibile.

Art. 15 - L'elezione dei membri del consiglio direttivo avviene a scrutinio segreto con schede, in cui si possono indicare massimo sette nominativi. Vengono proclamati eletti i 7 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i due candidati più votati viene proclamato eletto quello più anziano in base alla data di iscrizione al circolo. Se la situazione di parità persiste viene proclamato eletto il più anziano in base alla data di nascita.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente di circolo o da suo delegato e si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le deliberazioni del consiglio direttivo non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Le votazioni avvengono di regola a scrutinio palese, possono essere a scrutinio segreto se richiesto anche da un solo Consigliere.

Art. 18 - La riunione del Consiglio Direttivo è promossa dal Presidente o da almeno 2 Consiglieri. La convocazione è effettuata di norma con almeno 3 giorni di anticipo e deve indicare data, ora e ordine del giorno della riunione. L'avviso di convocazione è notificato per conoscenza anche al Collegio dei Garanti.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo promosso da 2 Consiglieri è da convocarsi entro e non oltre i 10 giorni successivi alla richiesta e la convocazione viene effettuata *pro manibus*, a mezzo posta per raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta elettronica, previa conferma telematica di ricevuta al Presidente di circolo ed al Collegio dei Garanti. In ogni caso il Collegio dei Garanti verificherà che tutti i Consiglieri ne abbiano comunicazione con almeno 3 giorni di anticipo.

Art. 20 – Il tesoriere in occasione della discussione del bilancio preventivo e consuntivo consegna, non oltre 15 giorni prima dall'approvazione degli stessi, il progetto di bilancio al Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 21 – Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura di un Segretario, che lo firma insieme al Presidente, tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. La pubblicità degli atti del Consiglio direttivo può avvenire anche tramite posta elettronica

Art. 22 – Ogni socio del Circolo in qualsiasi momento può impugnare presso il Collegio dei Garanti le delibere di Consiglio.

Art. 23 – Ogni socio del Circolo può presentare per iscritto mozioni ed ordini del giorno al Consiglio direttivo. Se dette proposte vengono respinte il Consiglio è tenuto a motivare al socio per iscritto i motivi della reiezione. Il Consiglio è tenuto a discutere nella seduta successiva le mozioni e gli ordini del giorno presentati per iscritto e sottoscritti da almeno 1/5 dei soci del circolo.

Art. 24 – I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Art. 25 – Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la minoranza dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, i membri superstiti del Consiglio Direttivo provvedono alla sostituzione nominando i sostituti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Il numero delle sostituzioni non può superare la minoranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da 5 Consiglieri.

CAPO IV – Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 26 – Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da 3 soci del circolo e dura in carica per 3 anni. Ogni membro del collegio è rieleggibile.

Art. 27 - L'elezione dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori avviene a scrutinio segreto con schede, in cui si possono indicare massimo tre nominativi. Vengono proclamati eletti i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i due candidati più votati viene proclamato eletto quello più anziano in base alla data di iscrizione al circolo. Se la situazione di parità persiste viene proclamato eletto il più anziano in base alla data di nascita.

Art. 28 - Il Collegio dei Sindaci Revisori è presieduto da un Presidente eletto al suo interno e si riunisce di norma almeno tre volte l'anno e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il collegio dei Sindaci Revisori, dopo aver esaminato il Progetto di Bilancio, redige una relazione da presentare tre giorni prima l'approvazione del bilancio. La convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio di norma con almeno 3 giorni di anticipo e deve indicare data, ora e ordine del giorno della riunione. L'avviso di convocazione è notificato per conoscenza anche al Presidente di Circolo ed al Collegio dei Garanti.

Art. 29 - I membri del Collegio dei Sindaci Revisori sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del collegio. Colui che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

Decade comunque il membro del Collegio dopo sei mesi di assenza dai lavori del Collegio.

Il membro del Collegio decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio. Altrimenti i componenti superstiti del Collegio provvedono alla sostituzione nominando un sostituto che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Il numero delle sostituzioni non può superare la minoranza dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori. Nel caso in cui decadano i 2/3 dei membri del Collegio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Sindaci Revisori.

CAPO V – Collegio dei Garanti

Art. 30 – Il Collegio dei Garanti è costituito da 3 soci del circolo e dura in carica per 3 anni. Ogni membro del collegio è rieleggibile.

Art. 31 - L'elezione dei membri del Collegio dei Garanti avviene a scrutinio segreto con schede, in cui si possono indicare massimo tre nominativi. Vengono proclamati eletti i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i due candidati più votati viene proclamato eletto quello più anziano in base alla data di iscrizione al circolo. Se la situazione di parità persiste viene proclamato eletto il più anziano in base alla data di nascita.

Art. 32 – Il Collegio dei Garanti è presieduto da un Presidente eletto al suo interno e si riunisce ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario e quando 1/5 dei soci ne facciano richiesta motivata. La convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio di norma con almeno 3 giorni di anticipo e deve indicare data, ora e ordine del giorno della riunione. L'avviso di convocazione è notificata per conoscenza anche al Presidente di Circolo.

Art. 33 - I membri del Collegio dei Garanti sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del collegio. Colui che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

Decade comunque il membro del Collegio dopo sei mesi di assenza dai lavori del Collegio.

Il membro del Collegio decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio. Altrimenti i componenti superstiti del Collegio provvedono alla sostituzione nominando un sostituto che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Il numero delle sostituzioni non può superare la minoranza dei componenti del Collegio dei Garanti. Nel caso in cui decadano i 2/3 dei membri del Collegio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Garanti.

MOLFETTA, 24 Marzo 2004